

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa ROSSELLA MILONE - Presidente

dott. LORENZO ORSENIGO - Consigliere rel.

dott.ssa BEATRICE SICCARDI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 2432/2022 R.G. promossa in grado d'appello

DA

(...) (P.I.: (...)), con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC (...) dell'avv. (...) del Foro di Milano che la rappresenta e difende come da procura in atti

APPELLANTE

CONTRO

COMUNE DI (...) (C.F. (...)), con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC fabio.tucci@lecco.pecavvocati.it dell'avv. Fabio Tucci, con studio in Lecco, via Roma 73, che lo rappresenta e difende come da procura in atti

APPELLATO

OGGETTO: cessione dei crediti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

(...) Spa ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 395/2022, pubblicata in data 8/7/2022, con la quale, nell'ambito di una causa introdotta dalla medesima (...) nei confronti del Comune di (...), avente ad oggetto la domanda di pagamento dell'importo capitale di Euro 5.704,98, oltre interessi, è stato così deciso:

"Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) RIGETTA integralmente le domande promosse da (...) S.P.A. con atto di citazione notificato l'11/08/2020 per i motivi di cui in parte motiva;

2) RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. promossa dal COMUNE DI (...);

3) CONDANNA (...) S.P.A. alla rifusione delle spese di lite liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% ed accessori di legge."

Vicende processuali

1) Con atto di citazione notificato in data 11.08.2020 (...) Spa, in qualità di mandataria all'incasso di (...) Spa (I.), quest'ultima, a sua volta, cessionaria di crediti vantati da (...) Spa nei confronti del Comune di (...), citava in giudizio il Comune di (...) chiedendo all'adito Tribunale di Lecco di voler accertare il proprio diritto ad ottenere il pagamento da parte del Comune di: a) Euro 5.704,98 per sorte capitale, derivante da alcune fatture - rimaste insolute - emesse da (...) a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica erogata a favore del Comune di (...), come riportate nell'elenco da essa allegato sub doc. 3 (relativo a n. 10 fatture emesse fra il 2010 e 2012; b) Euro 2.235,16 per interessi moratori "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, maturati sulla sorte capitale dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento indicato su ciascuna fattura; c) gli interessi anatocistici; d) Euro 400,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 10 fatture oggetto di causa.

In via subordinata, chiedeva la condanna del Comune al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per giustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., "corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di Euro 5.704,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo".

2) Costituendosi in giudizio, il Comune di (...), contestando la pretesa creditoria ex adverso azionata, sia per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato sia per avere, comunque, già provveduto a saldare tutte le fatture azionate (come evincibile dai mandati di pagamento allegati e dalle distinte di bonifico quietanzate dalla Tesoreria del Comune), chiedeva il rigetto della domanda attrice, con condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

3) Il Tribunale di Lecco, con la sentenza impugnata in questa sede, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, ha rigettato integralmente le domande promosse dall'attrice B.B..

In particolare, il giudice di primo grado, avendo ritenuto applicabile, al caso di specie, il termine di prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.c., decorrente dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna bolletta, avendo rilevato che le bollette risalivano per la maggior parte al 2010, una al 2011 ed un'altra al 2012, ha constatato l'inidoneità degli atti prodotti in causa dall'attrice al fine di evitare la maturazione della prescrizione, avendo rilevato:

- che l'attrice aveva prodotto: alcune diffide di pagamento inviate da E. nel 2012; la comunicazione della cessione del credito e del mandato all'incasso datate 28.1.2015 e 30.1.2015 (docc. 5 e 9, parte attrice) nonché tre diffide inviate da B., datate 8.07.2016, 18.03.2017 e 23.06.2020 (docc. 6, 11 e 12, parte attrice);

- che, tuttavia, l'attrice non aveva prodotto una valida prova dell'invio delle diffide del 2016 e del 2017;

- che, pertanto, quand'anche si fosse voluto ritenere che la semplice comunicazione della cessione del credito, inviata nel 2015, fosse stata idonea ad interrompere la prescrizione, il credito sarebbe risultato comunque prescritto, quantomeno, dal gennaio 2020.

Con particolare riguardo alle diffide del 2016 e del 2017, il Tribunale di Lecco ha ritenuto la mancanza di una valida prova dell'invio delle stesse, avendo osservato

che soltanto in sede di terza memoria istruttoria parte attrice ha depositato la presunta ricevuta di consegna di una PEC inviata al Comune in data 21.03.2017 (doc. 16); che, inoltre, questo documento non avrebbe potuto costituire prova dell'invio poiché, oltre ad essere stato depositato tardivamente, solo con la III memoria istruttoria, era relativo al "solo file in formato .pdf di una ricevuta di consegna, ma manca la prova che il messaggio P.E.C., cui la ricevuta si riferisce, contenesse una delle predette diffide di pagamento (non essendovi nemmeno perfetta corrispondenza di date). Del resto, la prova avrebbe potuto essere facilmente fornita producendo il documento in formato .eml, che consente di visualizzare direttamente il messaggio di posta elettronica ed i suoi allegati".

4) Avverso tale sentenza ha proposto appello (...) Spa chiedendo l'accoglimento delle domande già svolte in primo grado, previa riforma della sentenza impugnata in base a due motivi di appello così rubricati:

1) "SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMA GRADO NELLA PARTE RELATIVA ALLA PRESUNTA PRESCRIZIONE DEI CREDITI AZIONATI DA (...) S.P.A.";

2) "LA PROVA DEL CREDITO VANTATO DA (...) S.P.A. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI (...)."

5) Costituendosi in giudizio, il Comune di (...) ha chiesto il rigetto dell'appello ex adverso proposto poiché infondato in fatto ed in diritto.

Motivi della decisione

6) Con il proprio primo motivo d'appello l'appellante ha impugnato la sentenza per aver accolto l'eccezione di prescrizione articolata dal Comune convenuto.

Al riguardo, l'appellante ha dedotto che le PEC da essa prodotte sub doc. 16 sarebbero idonee a dimostrare l'effettiva ricezione, da parte del Comune, dei solleciti di pagamento interruttivi della prescrizione; che, inoltre, la parte appellata non avrebbe mai contestato l'effettiva ricezione delle diffide di pagamento allegate che, pertanto, dovrebbe ritenersi pacifica; che, infine, per quel che concerne l'efficacia rappresentativa del documento in questione, risulterebbe che al suo interno siano elencate una serie di inequivoche informazioni relative all'invio/ricezione del messaggio PEC.

Quanto al profilo della tardività della produzione del documento, l'appellante ha dedotto che l'espressione "indicazione di prova contraria" di cui all'art. 183 , comma 6, n. 3 c.p.c. fa senz'altro riferimento anche a prove documentali, rivolte a contrastare le allegazioni dell'altra parte, come sarebbe la produzione, nel caso di specie, delle ricevute PEC dei predetti solleciti, rivelatasi necessaria a seguito della contestazione del Comune della mancanza di prova della ricezione dei predetti solleciti di pagamento, avvenuta soltanto con la II memoria istruttoria.

La parte appellante ha, quindi, ribadito che il decorso della prescrizione sarebbe stato interrotto, dapprima, dalle diffide di pagamento inviate da (...) nel 2012; poi, dalle notifiche, effettuate nel gennaio 2015, della cessione di credito e del mandato alla gestione ed incasso conferito a B. da I.; infine, delle diffide inviate da B. in data 08.07.2016, 18.03.2017 e 23.06.2020.

6.1.) Tale motivo d'appello è infondato.

Va, anzitutto, richiamato che l'appellante (...) ha agito, in primo grado, al fine di ottenere il pagamento di n. (...) fatture aventi ad oggetto il corrispettivo per la fornitura di energia elettrica erogata da (...) in favore del Comune convenuto; che tutte le fatture scadono nel 2010 ad eccezione di due fatture recanti data di scadenza al 28.02.2011 ed al 2.04.2012 (doc. n. 3, fasc. I grado, (...)); che è pacifico che debba applicarsi, ad una tale pretesa, il termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.

Ciò detto, considerato che il giudizio è stato introdotto nell'agosto 2020, gli unici atti astrattamente idonei ad interrompere il decorso della prescrizione sarebbero le

diffide dell'08.07.2016 e del 18.03.2017 (doc. 11 e 12, fasc. I grado, (...)), documenti prodotti dall'odierna appellante (in replica all'eccezione di prescrizione svolta dal Comune in comparsa di costituzione e risposta) con la memoria exart. 183 comma VI n. 1 c.p.c.

A dimostrazione dell'avvenuto invio e ricezione di tali diffide, (...) ha, poi, prodotto nel corso del giudizio di primo grado la copia fotostatica in formato pdf della ricevuta di avvenuta consegna e accettazione datata 21/3/2017, in ipotesi riferibile alla diffida del 18/3/2017.

Osserva la Corte che tale documento è stato prodotto soltanto con la III memoria istruttoria, nonostante l'eccezione di mancata ricezione di atti interruttivi della prescrizione fosse stata già compiutamente formulata dal Comune convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta.

Pertanto, a parere della Corte, è del tutto condivisibile la valutazione svolta, sul punto, dal giudice di primo grado, il quale, considerato che detto documento era stato prodotto solo con la memoria exart. 183 comma VI n. 3 c.p.c., ha ritenuto tardiva la produzione in questione: conseguentemente ha ritenuto non provata la ricezione della diffida del 18/3/2017 e, pertanto, ha ritenuto non superata l'eccezione di prescrizione.

Va, quindi, richiamato che la parte appellante ha, poi, contestato anche l'ulteriore valutazione svolta dal giudice di primo grado, circa l'inidoneità del documento in questione al fine di dimostrare l'invio e la ricezione della lettera di diffida, facendo leva sull'efficacia rappresentativa del file pdf da essa prodotto, consistente nella copia fotostatica delle ricevute PEC di avvenuta consegna e accettazione (vd. doc. 16, fasc. I grado (...)).

Secondo la parte appellante, difatti, tale copia fotostatica avrebbe, in assenza di disconoscimento di controparte, la stessa efficacia della copia originale ai sensi dell'art. 2719 c.c.

Tuttavia, come rilevato dal Comune appellato, pare che l'appellante non abbia colto "l'effettiva ratio decidendi della sentenza gravata che, nel censurare il documento prodotto dall'appellante, non ne poneva in discussione una qualche conformità ad "un" originale, ma solo l'effettiva valenza dimostrativa ai fini che B. pareva prefiggersi, ovverosia quelli interruttivi" (pag. 6 comparsa di costituzione e risposta).

A tal proposito, quanto all'idoneità a documentare l'effettiva ricezione della documentazione di cui al file pdf, riproduttivo della ricevuta di accettazione - ferma comunque la tardività con la quale tale documento è stato prodotto - pare opportuno richiamare l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che - seppure in tema di notifica di un atto processuale - sul punto evidenzia che "In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, artt. 3-bis, comma 3, e 9, nonché dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" date con Prov. 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml" -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. exart. 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1; L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto

notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio; e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156 , comma 3, c.p.c." (Cassazione civile sez. III, n. 16189/2023 , enfasi aggiunta).

Alla luce di tali principi, deve rilevarsi che nel caso di specie non vi è prova dell'effettiva consegna delle diffide di pagamento datate 08.07.2016 e 18.03.2017 allegate dall'appellante (vd. docc. nn. 11-12 fasc. I grado) poiché, come già correttamente osservato dal giudice di primo grado, l'odierna parte appellante ha mancato di produrre le ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg", che avrebbero potuto consentire di verificare, attraverso l'apertura del file, la presenza dell'atto notificato; invero, l'appellante si è limitata a produrre un file in formato pdf, sì che non è possibile risalire con certezza al contenuto degli allegati ad esso relativi, non essendovi neanche corrispondenza di date, poiché, la ricevuta di accettazione riprodotta nel file pdf di cui all'allegato 16, reca data 21.03.2017.

Per tali considerazioni va, pertanto, rigettato il primo motivo di appello.

7) Per quanto il rigetto del primo motivo di appello sia, di per sé, sufficiente ai fini del rigetto della pretesa di parte appellante, tuttavia, pare opportuno esaminare anche il secondo motivo di appello, con il quale la parte appellante ha insistito perché venga riconosciuta la pretesa creditoria da essa azionata, sostenendo, al riguardo, che sarebbe stata fornita la prova del rapporto contrattuale, dal quale scaturiva il credito, con la produzione in giudizio delle fatture; che erano stati prodotti in causa sia l'atto di cessione, con cui (...) aveva ceduto ad I. i crediti portati dalle fatture azionate, sia il mandato alla gestione ed incasso dei crediti conferito dalla medesima I. in favore dell'odierna appellante (...); che, infine, il Comune appellato, dal canto suo, non avrebbe mai dato prova di alcuna causa estintiva dell'obbligazione.

7.1) Tale motivo è del tutto infondato.

Va, anzitutto, chiarito che il Comune convenuto ha compiutamente allegato e provato di aver già provveduto ad integralmente pagare le fatture ex adverso azionate, avendo prodotto in giudizio tutti i mandati di pagamento con le corrispondenti distinte di bonifico della Tesoreria a mezzo delle quali le fatture azionate erano state tempestivamente saldate (cfr. doc. 3 comparsa di risposta I grado).

Ebbene, sia i mandati di pagamento sia le corrispondenti distinte di bonifico risultano corredati dall'attestazione di quietanza di eseguito pagamento rilasciata da "D.B. Spa Serv. Tesoreria - (...)"; inoltre, dall'analisi della documentazione risulta che vi sia piena corrispondenza tra il numero della fattura azionata ed il corrispondente mandato di pagamento.

Vieppiù, va rilevato che il pagamento di tutte le fatture per cui è causa risulta essere stato effettuato in data antecedente alla cessione del credito, poiché l'ultimo mandato di pagamento risulta essere stato effettuato in data 24.03.2012 (con successiva esecuzione del bonifico in data 27.03.2012), mentre il credito è stato ceduto da (...) ad I. nel dicembre 2014 (vd. doc. 9, fasc. I grado (...)).

Va, del resto, rimarcato che tale circostanza - ossia l'insussistenza del debito per avvenuto pagamento delle fatture - veniva fatta presente dal Comune a (...) non

appena introdotto il giudizio di I grado (cfr. la corrispondenza intercorsa fra le parti sub doc. 7, fasc. I grado, Comune di (...)).

La parte appellante, dal canto suo, con la propria I memoria istruttoria aveva dedotto che le somme di cui ai mandati di pagamento allegati da controparte sarebbero state imputate da (...) ad altre fatture mancando, tuttavia, di allegare tali fatture e limitandosi a produrre in giudizio un "documento di pareggio" (doc. n. 14 allegato alla I memoria istruttoria), dal quale si dovrebbe desumere che le varie somme di cui ai mandati di pagamento prodotti dal Comune sarebbero state imputate al pagamento di altre fatture, ma che, data la predisposizione unilaterale di tale documento, nulla prova in tal senso.

Va, poi, richiamato il principio ormai consolidato fornito dalla giurisprudenza di legittimità per cui "ai sensi dell'articolo 2697 c.c., qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, essendo stato eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'articolo 1193 c.c." (Cass. civ. n. 17102/2016 ;Cass. civ. n. 14620/2009).

Anche sotto tale profilo, deve ritenersi infondata la pretesa di pagamento azionata in causa.

8) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Secondo il criterio della soccombenza, parte appellante (...) va condannata a rimborsare alla parte appellata Comune di (...) le spese di lite relative al presente grado, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 147 del 2022 , con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questa sede.

Nel caso in esame sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento di una somma commisurata al valore delle spese processuali.

Deve, infatti, ritenersi che l'odierna appellante abbia agito in giudizio senza la normale prudenza, ove si consideri che l'appellante ha inteso coltivare, anche nel presente grado di appello, un'iniziativa palesemente infondata, non solo per l'intervenuta prescrizione ma, ancor prima, per il pacifico avvenuto pagamento, da parte del Comune di (...), delle fatture da essa azionate in causa.

Infine, sussistono, per parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13 , comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 , comma 1 bis D.P.R. n. 115 del 2002 .

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 395/2022 pubblicata in data 8 luglio 2022 così provvede:

- 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna l'appellante (...) Spa a rifondere alla parte appellata Comune di (...) le spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in Euro 3.966,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfetarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
- 3) condanna l'appellante (...) Spa a pagare all'appellato Comune di (...) la somma di Euro 3.966,00 ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.;
- 4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1

quater del D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall'art. 1 , comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 .

Conclusione

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2025.